

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2312

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **COSTA**

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telematiche, nonché al codice penale, in materia di sanzioni per la violazione dei relativi obblighi di segretezza

Presentata il 20 dicembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge stabilisce una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo inoltre più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti.

L'intervento normativo contempera le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto se essi sono estranei al procedimento.

Il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono, infatti, valori fondamentali della persona, espressamente tutelati sia dalla Costituzione (articoli 13 e 15), sia dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge n. 848 del 1955.

Sulla base di tali principi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che requisiti essenziali per garantire un'adeguata protezione del diritto alla riservatezza sono la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazione, la natura dei reati che possono dare luogo a intercettazioni, la fissazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni e la tutela degli interlocutori che siano casualmente individuati dalle intercettazioni senza aver alcun collegamento con l'oggetto delle indagini in corso di svolgimento.

L'intervento normativo prevede, per la prima volta, un termine di durata massima delle operazioni di intercettazione, ad esclusione di quelle disposte nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, terrorismo o minaccia con il mezzo del telefono, e attribuisce in ogni caso la com-

petenza ad autorizzare le relative operazioni al tribunale in composizione collegiale.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, la riforma interviene sul piano dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione e sul divieto di pubblicazione degli atti.

È previsto che le operazioni di intercettazione siano concentrate presso centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Ciò al fine di garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati e, contestualmente, di ridurre le spese che, negli ultimi anni, hanno registrato una crescita costante, soprattutto a causa dei costi per il noleggio degli apparati tecnici.

In relazione alla pubblicazione degli atti e, in particolare, di quelli relativi alle intercettazioni, vengono rafforzati i divieti già previsti dalla legge, per evitare la propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.

Sono previsti l'aggravamento delle sanzioni esistenti e l'inserimento di nuove fattispecie criminose.

La presente proposta di legge si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine. In primo luogo, viene previsto il divieto assoluto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare, di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o al fascicolo delle investigazioni difensive, anche quando è venuto meno il cosiddetto « segreto istruttorio » (articolo 329 del codice di procedura penale) e fino alla conclusione delle indagini preliminari o, se prevista, dell'udienza preliminare. In secondo luogo, si prevede il divieto assoluto di pubblicazione, anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione. In terzo luogo, con una modifica all'articolo 115 del codice di procedura penale, si prevede che nei casi di

iscrizione nel registro degli indagati di impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione, per reati concernenti la pubblicazione di atti coperti dal segreto, il procuratore della Repubblica informa l'organo disciplinare competente che, nei successivi trenta giorni, sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, relativamente ai presupposti e alla competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione. L'intercettazione può essere disposta quando sussistono gravi indizi di reato, è indispensabile per la prosecuzione delle indagini e risultano specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede. In questo modo si rende più pregnante la motivazione del provvedimento che autorizza le operazioni di intercettazione.

L'articolo 3 disciplina l'esecuzione delle operazioni, modificando l'articolo 268 del codice di procedura penale. Nel novellato comma 3 si prevede una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, che devono essere installati nei centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Questa innovazione tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che aveva previsto che il Ministero della giustizia avviasse, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle altre forme di comunicazione informatica o telematica, disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Con questo nuovo sistema le operazioni di registrazione sono state concentrate presso ciascun distretto di corte d'appello, in modo da limitare i soggetti che hanno accesso alle intercettazioni e di garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel

trattamento dei dati. Tale modifica consentirà, inoltre, un elevato risparmio di spesa.

L'articolo 4 stabilisce che le intercettazioni sono in ogni caso distrutte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura prevista nell'articolo 269, comma 3, del codice di procedura penale. Anche nel procedimento di distruzione delle intercettazioni la competenza appartiene al tribunale, nella stessa composizione collegiale prevista per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione. Resta ferma la facoltà per le parti interessate e per il pubblico ministero di chiedere al tribunale la distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento, a tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell'intercettazione.

Gli articoli 5 e 6 modificano le disposizioni degli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale relative all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.

L'articolo 5 ribadisce il principio generale secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte. A questo principio è apportata una deroga per consentire l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, come prova o indizio in un procedimento diverso, contro lo stesso indagato o contro altre persone, quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

L'articolo 6 integra i divieti di utilizzazione, già previsti nell'articolo 271 del codice di procedura penale, con una nuova ipotesi. Viene previsto che nei casi di modifica del titolo del reato in un altro che non consente l'intercettazione, nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento, i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili qualora il reato non rientri tra quelli indicati dall'articolo 266 del codice di procedura penale. Ciò in quanto i limiti di ammissibilità non soltanto devono sussistere al momento dell'autorizzazione, ma

devono anche essere riconosciuti dal giudice che utilizza la prova. Tale inutilizzabilità, a differenza di quella prevista dall'articolo 270, non consente deroghe neppure per i reati di terrorismo e di criminalità organizzata.

L'articolo 7 modifica l'articolo 292 del codice di procedura penale. Si prevede che l'ordinanza con la quale il giudice applica la misura cautelare non possa contenere il testo delle conversazioni intercettate, ma solo il loro contenuto. Il testo delle conversazioni integrali deve, invece, essere inserito in un apposito fascicolo allegato agli atti.

L'articolo 8 modifica l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativamente all'ambito e alle regole generali in materia di segreto. In primo luogo, è previsto che oggetto del segreto siano non soltanto gli atti ma anche le attività di indagine. In secondo luogo, viene modificata la procedura per la « desecretazione » prevista dal comma 2 dell'articolo 329, stabilendo che, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero possa chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o parti di essi. In tale caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Resta invariata la *ratio* della norma, che consente di far venire meno il segreto su atti, o parti di essi, rientranti, per lo più, tra quelli cui il difensore non ha diritto di accedere (come, ad esempio, fotografie e *identikit*) e, più in generale, permette eccezionalmente la pubblicazione non del solo contenuto ma dello stesso testo degli atti, indipendentemente se siano o meno ancora segreti.

L'articolo 8 prevede, inoltre, l'introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale, che dispone l'obbligo del segreto per le intercettazioni.

L'articolo 9 reca alcune modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; in particolare, è abrogato il comma 1, in materia di verbale delle operazioni di intercettazione; il termine « nastri » viene sostituito con « sup-

porti », per adeguare la terminologia alle nuove tecniche di memorizzazione delle intercettazioni; viene, infine, previsto che tali supporti siano archiviati anche in base al numero, risultante dal registro delle notizie di reato, del procedimento al quale sono riferiti e che il procuratore della Repubblica designi un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, nonché della tenuta del registro riservato (ove sono contenute tutte le indicazioni relative alle operazioni di intercettazione) e dell'archivio riservato (ove sono contenuti i supporti materiali).

L'articolo 10 contiene una serie di modifiche al codice penale, volte a rafforzare il sistema sanzionatorio in relazione alle condotte di diffusione di notizie inerenti agli atti di indagine e, in particolare, alle intercettazioni. In primo luogo, viene sostituito l'articolo 379-*bis* del codice penale (rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale), prevedendo la reclusione da uno a cinque anni per « Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza ». Ove il fatto sia commesso per colpa le pene sono diminuite. La norma appronta una tutela penale fondata sull'accesso « qualificato » agli atti del procedimento penale ed essendo riferita espressamente al solo procedimento penale si pone in termini di specialità rispetto all'articolo 326 del codice penale, che riguarda la rivelazione e l'utilizzazione di segreti di ufficio. Inoltre, viene introdotto l'articolo 617-*septies* del codice penale, che sanziona chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto. Tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi si limiti a ri-

cevere tali atti, senza concorrere nell'accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi. Infine, vengono inasprite le sanzioni per i casi di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale. Si provvede, innanzitutto, a riformulare il reato previsto dall'articolo 684 del codice penale. Senza modificare la natura contravvenzionale dell'illecito, è previsto che la pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale sia punita con la pena congiunta dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da 250 a 750 euro (attualmente sono previsti l'arresto fino a trenta giorni o l'ammenda da 51 a 258 euro). Inoltre, è prevista una circostanza aggravante qualora la pubblicazione arbitraria riguardi le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini ottenute mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. In questi casi, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 500 a 1.032 euro.

In relazione alle condotte di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, viene stabilito, con l'articolo 11, il principio della responsabilità dell'ente, attraverso l'introduzione dell'articolo 25-*decies*.¹ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede una sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.

L'articolo 12 abroga l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è confluito nell'articolo 267, comma 3-*ter*, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge.

L'articolo 13, infine, prevede la disciplina transitoria, disponendo che le modifiche introdotte dalla legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla sua data di entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 114 e 115
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione

cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 267
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

1.1. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati e non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento »;

b) al comma 2, dopo le parole: « con decreto motivato », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile » e la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale »;

c) al comma 2-bis, dopo le parole: « con decreto motivato » sono inserite le seguenti: « contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile » e la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale »;

d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni, che possono essere svolte per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Un'ulteriore proroga delle operazioni fino a quin-

dici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.

3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati dal comma 1 dell'articolo 266 e sono scaduti i termini indicati dal comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tale caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.

3-ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, l'autorizzazione di cui al presente articolo è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.

3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente »;

e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma

3-*bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In un apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 268
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono com-

piute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini »;

c) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione telefonica e dei punti di ascolto di cui al comma 3 »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

4-*bis*. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

4-*ter*. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 4-*bis*, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

4-*quater*. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.

4-*quinquies*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente

i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

4-sexies. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

4-septies. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale, in ogni caso, dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

4-octies. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma *4-sexies* ».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 269
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente

in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « non più soggetta a impugnazione » sono aggiunte le seguenti: « e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 »;

c) ai commi 2 e 3, la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale ».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 270
del codice di procedura penale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte ».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 271
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « , commi 1, 3, 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. I risultati delle intercettazioni non possono essere altresì utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente quali-

ficato e in relazione a esso non sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « commi 1, » è inserita la seguente: « 1.1, ».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 292
del codice di procedura penale)*

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-ter.1. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti ».

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 329 e introduzione
dell'articolo 329-bis del codice di procedura
penale)*

1. All'articolo 329 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Gli atti d'indagine » sono sostituite dalle seguenti: « Gli atti e le attività d'indagine »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tale caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero ».

2. Al titolo I del libro quinto della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 329-bis. — *(Obbligo del segreto per le intercettazioni)*. — 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni

o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « I nastri contenenti le registrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice »;

c) dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 2-*sexies*. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti ».

Art. 10.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 379-*bis*. — *(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale)* — Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno »;

b) dopo l'articolo 617-*septies* è inserito il seguente:

« Art. 617-*octies*. — *(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale)* — Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni »;

c) all'articolo 684:

1) le parole da: « fino a trenta giorni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini ottenute mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o delle comunicazioni

stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032 ».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 25-decies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-decies.1. — *(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).* — 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote ».

Art. 12.

(Abrogazione)

1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

Art. 13.

(Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

